



Delibera della Giunta Regionale n. 297 del 07/07/2021

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 4 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE CALENDARIO VENATORIO PER L'ANNATA VENATORIA 2021-2022.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. la L. 11.2.1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", all'articolo 18 dispone, tra l'altro, in merito alle specie cacciabili ed all'arco temporale massimo per tale attività su ciascuna specie, nonché in merito alle competenze regionali per l'emanazione dei calendari venatori;
- b. l'art 24, comma 1, Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania" - come modificata dalla Legge Regionale del 6 settembre 2013, n. 12 - stabilisce che la Giunta Regionale, sentito l' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e il CTFVR, pubblica il calendario venatorio regionale ed il regolamento relativo all'intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste, con la indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia;
- c. l'articolo 36 della medesima Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 come modificata dalla Legge Regionale del 6 settembre 2013, n. 12 ha introdotto alcune innovazioni nelle norme per la gestione programmata della caccia, sia in riferimento alle modalità di iscrizione agli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.), sia nella gestione dell'esercizio della caccia all'avi-fauna migratoria in "mobilità" tra A.T.C.;
- d. l'art. 7 della Direttiva 2009/147/CE EEC (che ha sostituito la precedente Direttiva 79/409/CEE) sulla conservazione degli uccelli selvatici, stabilisce che questi ultimi non possono essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- e. l'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 "Legge comunitaria 2009", tra l'altro, ha apportato alcune importanti modifiche all'articolo 18 della L. 11-2-1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", tra l'altro, in particolare, più stringenti vincoli all'attività venatoria durante particolari fasi del ciclo delle specie aviarie (riproduzione, dipendenza dei giovani, migrazione prenuziale), nonché la possibilità di traslare il periodo di caccia ad alcune specie, fino a comprendere la prima decade di febbraio;
- f. il documento elaborato dal Comitato "ORNIS" recante "Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU", di seguito denominato "Key Concepts", ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001, rappresenta la pubblicazione di riferimento europeo in merito alle date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
- g. la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" a cura della Commissione Europea (2008), fornisce utili indicazioni per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria;
- h. l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha elaborato il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" (2010) di seguito denominato "Guida per la stesura dei calendari venatori", al fine di fornire alle Regioni un documento di indirizzo per le attività di competenza;
- i. il Piano Faunistico Venatorio regionale per il periodo 2013-2023, completo di appropriate e positive Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S) e Valutazione di Incidenza (V.I.), è stato approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. 21.12.2012, n. 787, e dal Consiglio Regionale campano nella seduta del 20 giugno 2013 e pubblicato sul BURC n. 42 del 1° agosto 2013;

TENUTO CONTO che:

- a. l'art.18, comma 2, della Legge 157/92 e s.m.i. stabilisce la possibilità, per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, di autorizzare l'apertura anticipata della caccia al 1° settembre, subordinata al rispetto dell'arco temporale 1° settembre – 31 gennaio, previsto per le singole specie, e alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori;

- b. il medesimo art. 18, comma 2, della L. 157/92, come modificato dalla L. 96/2010, prevede inoltre la possibilità per le Regioni di posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini per alcune specie, tenendo conto del parere dell'ISPRA;
- c. nel documento *“Guida per la stesura dei calendari venatori”* citato in premessa, l'ISPRA evidenzia che i limiti temporali indicati nei *“Key concepts”* sono quelli massimi consentiti, lasciando impregiudicata la possibilità per le Regioni di adottare calendari venatori con vincoli temporali più restrittivi di quelli previsti all'interno della Guida, in funzione di proprie scelte determinate da vari fattori (tecnici, pratico-applicativi, culturali, ecc.);
- d. i paragrafi 2.6, 2.7.2 e 2.7.9 del documento, citato in premessa, *“Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”*, di seguito per brevità denominato *“Guida alla disciplina della caccia”*, dispongono, in particolare:
 - i. al paragrafo 2.6, tra l'altro, viene raccomandato di assicurare un regime di completa protezione in caso di scaglionamento delle date di apertura e di chiusura della caccia, che potrebbe generare rischi di confusione o di perturbazione;
 - ii. al paragrafo 2.7.2 è specificato: *“i dati relativi ai periodi di riproduzione e migrazione prenuziale nei KC sono presentati per periodi di 10 giorni o decadi. Il livello di precisione è quindi di 10 giorni. Una sovrapposizione di 10 giorni fra inizio e fine della stagione della caccia e fine della riproduzione o inizio della migrazione pre nuziale è considerato potenziale o “teorico”, dal momento che è possibile che nel corso di questo periodo non ci sia alcuna sovrapposizione reale (la sovrapposizione potrebbe essere da 1 a 9 giorni al massimo). Quando i periodi di sovrapposizione sono superiori a una decade, questa incertezza scompare, e la sovrapposizione è considerata come “reale”;*
- e. al paragrafo 2.7.9 è specificato: *“tuttavia, nell'interpretazione dei dati ai fini della fissazione delle date di apertura e chiusura della caccia a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva, è ammesso un certo margine di flessibilità. Il documento relativo ai “concetti fondamentali” ha permesso di escludere i dati estremi, marginali o anomali nella determinazione del periodo prenuziale e migratorio di varie specie di uccelli cacciabili. Inoltre, è possibile escludere le sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che, considerato il livello di precisione dei dati, possono essere considerate sovrapposizioni teoriche (cfr. paragrafo 2.7.2)”;*
- f. nella nota ISPRA n. 29844T-A del 13 settembre 2010, ad oggetto *“Interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”*, tra l'altro, è stabilito che:
 - i. il documento *“Guida per la stesura dei calendari venatori”* elaborato dall'ISPRA, tiene conto di quanto riportato negli elaborati *“Key concepts”* e *“Guida alla disciplina della caccia”* con particolare riferimento ai rischi di confusione e di disturbo;
 - ii. *“rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento “Key concepts”, possibilità questa prevista anche dalla “Guida alla disciplina della caccia”;*
 - iii. è preferibile prevedere un prolungamento della caccia al colombaccio nella prima decade di febbraio piuttosto che consentire l'attività venatoria di questa specie nel mese di settembre, in quanto sarebbero interessate le popolazioni nidificanti in Italia, in uno stato di conservazione meno favorevole di quelle in transito a febbraio;

CONSIDERATO che:

- a. ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all'articolo 24, comma 1, della L.R. n. 26/2012, come modificata dalla Legge Regionale n. 12/2013, è stato convocato il C.T.F.V.R. per il 29 marzo 2021 e 26 aprile 2021 allo scopo di acquisirne il parere sulla proposta di calendario venatorio regionale 2021/2022, predisposto dalla competente Direzione Generale (D.G.) per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50 07 00),
- b. la suddetta proposta di calendario venatorio 2021/2022 è stata modificata, alla luce delle osservazioni trasmesse dai componenti del succitato Comitato, agli atti della richiamata D.G. per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50 07 00) ed è stata poi inviata all'ISPRA, con nota prot. n. 0232165 del 30.04.2021, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, commi 2 e 4, della L. 157/1992;
- c. l'ISPRA ha rilasciato il proprio parere in data 18/05/2021, prot. n. 25483, nel quale rappresenta che nella bozza di calendario venatorio alcune scelte *“non [sono] condivisibili sotto il profilo tecnico scientifico in considerazione del quadro normativo vigente;”* e manifesta il proprio sfavorevole

avviso perché tali scelte sono discordanti con le indicazioni riportate nel documento “Guida per la stesura dei calendari venatori”;

- d. nel medesimo parere, l’ISPRA ha parimenti evidenziato che “sulle questioni non espressamente trattate si ritiene sostanzialmente condivisibile l’impostazione prospettata”;
- e. ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all’articolo 24, comma 1, della L.R. n. 26/2012, come modificata dalla Legge Regionale n. 12/2013, è stato convocato il C.T.F.V.R. per il 3 giugno 2021, per acquisirne le valutazioni sul parere rilasciato dall’ISPRA sulla proposta di calendario venatorio regionale 2021/2022, le cui risultanze sono state trasfuse in un verbale agli atti della richiamata D.G. per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per i consequenziali adempimenti;
- f. in applicazione delle disposizioni dell’art. 18, comma 2 e 4, Legge 11 febbraio 1992 n. 157, con nota prot. n. 290023 del 31.05.2021, è stato richiesto il parere integrativo all’ISPRA sul rapporto informativo sull’attività venatoria svolta in Regione Campania sulla specie Allodola: “*Piano di gestione nazionale dell’Allodola (Alauda arvensis) e applicazione delle misure previste*”, al fine di autorizzare un carniere giornaliero e stagionale rispettivamente di 10 e 50 allodole invece che 5 e 25 previste dal sopracitato parere dell’ISPRA sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2021/2022;
- g. l’ISPRA in data 6/07/2021, prot. n. 36242, ha rilasciato il richiesto parere rappresentando che “Relativamente al “Piano di gestione nazionale per l’Allodola”, richiamata dalla recente comunicazione del Ministero della transizione ecologica inviata alle regioni con nota prot. n. 40405 del 21 aprile 2021, si osserva che la Regione Campania ha svolto diverse attività in relazione a tutti gli obiettivi del Piano di gestione. Inoltre, la regione Campania ha trasmesso regolarmente i dati relativi alla lettura dei tesserini venatori per le passate stagioni venatorie fino a quella 2019-2020. Alla luce di quanto evidenziato, lo scrivente Istituto ritiene che nella stagione venatoria 2021-2022 i carniere giornaliero e stagionale di Allodola possano essere rispettivamente di 10 e 50 allodole così come già previsto dalla proposta di calendario venatorio regionale.”;
- h. i competenti uffici regionali hanno esaminato le osservazioni presentate dall’ISPRA e approfondito le relative problematiche rassegnando, all’esito del supplemento di istruttoria svolta, la propria motivata proposta;

RITENUTO, sulla base della proposta di calendario venatorio regionale 2021-2022, di recepire le osservazioni dell’ISPRA contenute nel parere del 18/05/2021, fatte salve quelle per le quali i competenti uffici regionali hanno dedotto un motivato avviso contrario, articolatamente indicato nella “relazione illustrativa”. Ciò in conformità all’orientamento giurisprudenziale secondo cui “il parere reso da tale Organo sul Calendario venatorio può essere disatteso dall’Amministrazione regionale, la quale ha, però, l’onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere valutazioni, che l’hanno portata a disattendere il parere” (per tutte, TAR Lazio – Roma – sent. 2443/2011)

RITENUTO inoltre in virtù delle competenze attribuite alla Giunta Regionale dall’articolo 17, comma 1, della L. R. 9 agosto 2012, n.26 e s.m.i.:

- a. di dover vietare per l’intera annata venatoria l’attività di caccia sulle seguenti specie a causa della diminuita consistenza faunistica delle rispettive popolazioni o di specie simili e confondibili, nonché sulla base delle scelte di politica venatoria e tutela ambientale, consolidate nella Regione: Coturnice (*Alectoris graeca*), Cervo (*Cervus elaphus*), Daino (*Dama dama*), Capriolo (*Capreolus capreolus*), Muflone (*Ovis musimon*), Moretta (*Aythya fuligula*), Combattente (*Philomachus pugnax*).
- b. di dover vietare, per l’intera annata venatoria l’attività di caccia sulle specie Moriglione (*Aythya ferina*), di cui al parere dell’ISPRA del 18.05.2021 che rimanda alla nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28.05.2020 prot. 39696;
- c. di dover vietare, infine, l’attività venatoria su altre specie non elencate nel calendario al paragrafo APERTURA, anche se previste dagli elenchi della Legge 157/92.

VISTA la versione definitiva della proposta di calendario venatorio 2021-2022, allegato 1, completo di tavole grafiche per aree percorse dal fuoco, valichi montani, corridoi ed aree rilevanti per la migrazione, zone umide della regione, aree naturali protette, zone SIC e ZPS, predisposto dalla competente D.G. per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50 07 00), unita alla presente deliberazione, che prevede, tra l’altro:

- a. il periodo di apertura dalla terza domenica di settembre 2021 al 10 febbraio 2022 articolando i periodi di prelievo per ciascuna delle specie cacciabili;
- b. il carniere giornaliero e stagionale ammissibile per specie o gruppi di specie;
- c. le specie cacciabili, i periodi di caccia e carnieri per le aree Natura 2000;
- d. le specie protette temporaneamente;
- e. il divieto di caccia per le specie non riportate nel paragrafo APERTURA dell'allegata proposta di calendario, anche se inserite tra quelle cacciabili di cui all'art. 18 della L. n.157/1992;
- f. le giornate di caccia consentite (massimo tre settimanali, con esclusione del martedì e venerdì);
- g. l'orario di caccia;
- i. le regole per l'utilizzazione e l'addestramento dei cani;
- j. le regole per la programmazione delle battute di caccia;
- k. le disposizioni per le aree cosiddette NATURA 2000;
- l. la regolamentazione relativa a:
 - i i divieti e prescrizioni;
 - ii la selvaggina commercializzata per consumo umano, e rispetto delle norme contenute nel Regolamento (CE) n. 853/2004;
 - iii l'uso del tesserino venatorio, contenente, dall'annata venatoria 2021/2022 il codice QR (Quick Response Code - codice a risposta rapida - codice a barre bidimensionale o codice 2D), formato da una matrice quadrata al cui interno sono presenti moduli neri di diversa dimensione, e impiegato per memorizzare informazioni destinate a essere lette tramite uno smartphone o altri tipi di scanner, oltre al rimborso della tassa di concessione regionale al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia;
 - iv il controllo delle popolazioni di cinghiali;
 - v il controllo del bracconaggio;
 - vi l'accesso dei cacciatori alle aree contigue dei Parchi nazionali;

RITENUTO, pertanto,

- a. di dover approvare la versione definitiva del calendario venatorio per la stagione venatoria 2021/2022, completa di tutte le specifiche cartografie tematiche, tutte allegata alla presente deliberazione;
- b. di dover approvare il modello di tesserino per l'esercizio venatorio in Campania;
- c. di dover prevedere la massima divulgazione del calendario venatorio per l'annata 2021-2022, mediante la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul sito dedicato, di cui all'indirizzo informatico: www.campaniacaccia.it;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente trascritte ed approvate nel seguente dispositivo:

1. di approvare il calendario venatorio per l'annata venatoria 2021-2022 - allegato 1 e le tavole grafiche ad esso relative, allegato 2 - aree percorse dal fuoco, allegato 3 - valichi montani, allegato 4 - corridoi rilevanti per la migrazione, allegato 5 - zone umide della regione, allegato 6 aree protette, allegato 7 - S.I.C. e Z.P.S., tutti uniti al presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale; di approvare, altresì, il modello di tesserino per l'esercizio venatorio in Regione Campania, allegato 8 – tesserino venatorio, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di demandare alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50 07 04) la divulgazione del calendario venatorio regionale approvato per la stagione 2021-2022 e l'attuazione di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi consequenziali;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50 07 00), all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Amministrazione

Trasparente del sito istituzionale della Regione Campania ed al BURC (Ufficio Staff del Capo di Gabinetto – 40 01 01), per quanto di rispettiva competenza, nonché di demandare alle strutture regionali competenti la pubblicazione, con la massima sollecitudine, del calendario venatorio approvato con il presente atto sul sito specifico per il settore faunistico-venatorio regionale: www.campaniacaccia.it e sul sito istituzionale del portale regionale per l'Agricoltura della Regione Campania.

